

CAMERA DEI DEPUTATI N. 209

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MONTICELLI, FUSCHINI, CARIGNANI, DONATINI, ANGELINI, BUCCIARELLI DUCCI

Annunziata nella seduta del 10 dicembre 1948

Autorizzazione della spesa di 60 milioni per danni causati dal terremoto del 3 novembre 1948, nella provincia di Grosseto

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che viene presentata alla vostra approvazione riguarda l'autorizzazione della spesa di 60 milioni da erogare ai paesi di Santa Fiora, Arcidosso e Casteldelpiano in provincia di Grosseto, danneggiati dal terremoto del 3 novembre. In tale giorno si verificò nella zona dell'Amiata una prima scossa tellurica classificata dall'Osservatorio geosismico di Roma di 6° grado. Nei giorni successivi le scosse si ripetevano fino al 22 novembre, ma con minore intensità.

Subito dopo il primo movimento tellurico, circa la metà della popolazione di Santa Fiora abbandonò il paese trascorrendo le notti in aperta campagna. Le scuole furono immediatamente chiuse.

La situazione economica della zona è oltremodo preoccupante, perché esiste una grande disoccupazione causata dagli avvenuti licenziamenti degli operai dalle miniere mercurifere delle società Argus, Siele ed Amiata. La popolazione è anche costituita da piccoli proprietari coltivatori diretti e conduttori, afflitti dalla miseria per le tristi condizioni dell'agricoltura montana della zona.

Gli abitanti, che non possono rientrare nelle abitazioni dichiarate inabitabili, sono stati momentaneamente alloggiati in tende

inviata dalla Croce Rossa italiana, ma tale stato di cose non può perdurare, specialmente con i rigori dell'inverno e con le prime nevi.

L'Ufficio del Genio civile di Grosseto ha accertato che hanno riportato danni nei tre comuni 645 edifici e sono stati dichiarati inabitabili 18 edifici, per cui circa 50 famiglie sono senza tetto.

Tali danni secondo la valutazione del Genio civile ammontano a 60 milioni. Le successive scosse hanno però aggravato la situazione, ma la somma necessaria per le riparazioni può sempre calcolarsi intorno ai 60 milioni perché secondo la proposta di legge predisposta, l'intervento statale dovrebbe essere parziale nei confronti delle spese di riparazione e di ricostruzione, differenziandosi il contributo verso i privati da quello per gli edifici pubblici o di uso pubblico.

In tale stato di cose, per fronteggiare almeno nelle più urgenti necessità la situazione, si è predisposta l'unità proposta di legge che prevede, oltre ai lavori di primo intervento, ed alla costruzione di ricoveri provvisori per i rimasti senza tetto, la concessione di sussidi ai proprietari di case private nella misura del 50 per cento dell'importo della spesa di riparazione o di

ricostruzione, e per gli edifici pubblici o di uso pubblico o delle Amministrazioni comunali e provinciali o destinati al culto o alla beneficenza, la concessione di sussidi nella misura dell'80 per cento della spesa necessaria (articolo 1 e 2).

Gli articoli 3 e 4 regolano la concessione dei sussidi, limitandoli a coloro che sono tassati per l'imposta complementare su un reddito inferiore alle lire 600.000 annue.

Con l'articolo 5, allo scopo di accelerarne l'esecuzione, i lavori sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indilazionabili ed inoltre si dispone che gli atti e i contratti relativi alle opere previste nella proposta di legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa, nonché dai diritti catastali.

L'articolo 6 prevede la possibilità per i privati di ottenere mutui senza di che le ricostruzioni e le riparazioni non avranno luogo data la mancanza di disponibilità di fondi da parte dei proprietari, come del resto è stato stabilito anche in occasione del terremoto del 1930 con l'articolo 9 del regio decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447.

Pertanto, allo scopo di lenire le preoccupazioni e i disagi invernali di buona parte degli abitanti dei tre comuni sinistrati dell'Amiata — operai, minatori e piccoli proprietari — abbiamo ritenuto opportuno presentare la presente proposta di legge che darà la possibilità a queste popolazioni danneggiate dal terremoto di riparare i danni subiti ed una soddisfacente tranquillità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata la spesa di 60 milioni da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-49, per provvedere nei comuni di Santa Fiora, Arcidosso e Casteldelpiano in provincia di Grosseto danneggiati dal terremoto del 3 novembre 1948:

a) alla esecuzione dei lavori di puntellamento, demolizione e sgombero;

b) alla costruzione di ricoveri provvisori per le persone rimaste senza tetto in seguito alla dichiarazione di inabitabilità delle proprie abitazioni;

c) alla concessione di sussidi nella spesa di riparazione o di ricostruzione di edifici urbani e rurali di proprietà privata danneggiati dal terremoto;

d) alla concessione di sussidi per il ripristino, la ricostruzione o la riparazione, esclusi ogni ampliamento, decorazione e abbellimento, di edifici pubblici o di uso pubblico, delle Amministrazioni comunali e provinciali, nonché di edifici destinati ad uso di culto o di beneficenza, danneggiati dal terremoto, che rientrino tra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649.

ART. 2.

I sussidi indicati nella lettera *c*) del precedente articolo 1 sono concessi dal Provveditorato regionale delle Opere pubbliche di Firenze nella misura del 50 per cento e quelli indicati nella lettera *d*) nella misura dell'80 per cento della spesa riconosciuta indispensabile in seguito a perizia riveduta e vistata dall'Ufficio del Genio civile di Grosseto.

I sussidi sono corrisposti anche ratealmente in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarità dell'ammontare dei lavori eseguiti.

ART. 3.

Le domande di concessione, corredate nella perizia dei lavori da eseguire e del certificato dell'Autorità competente ad attestare l'appartenenza dell'edificio da riparare o da ricostruire, devono essere presentate all'Ufficio del Genio civile di Grosseto entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

L'Ufficio del Genio civile di Grosseto, ricevuta la domanda di sussidio di cui all'articolo 3, e riveduta e vistata la perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione di ciascun edificio, comunica al richiedente il sussidio, fissando il termine per l'inizio dei lavori. Qualora il proprietario non inizi i lavori nel termine stabilito, la concessione del sussidio sarà revocata.

Qualora il proprietario abbia già riparato o ricostruito l'edificio, l'Ufficio del Genio civile, in seguito a domanda di concessione da parte dell'interessato, redige immediatamente la perizia dei lavori di riparazione o di ricostruzione e comunica al richiedente il sussidio.

Sono esentati dal beneficio gli immobili di proprietà dei privati i quali sono tassati per l'imposta complementare su un reddito superiore alle lire 600.000 annue.

ART. 5.

Per i lavori da eseguire a norma della presente legge e per tutti gli atti e contratti relativi ai lavori stessi, si applicano le disposizioni degli articoli 4 e 5 del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010.

ART. 6.

Gli Istituti esercenti il credito fondiario, le Casse di risparmio, gli Istituti ordinari di credito e cooperativi sono autorizzati, anche in deroga ai loro rispettivi statuti ed a speciali disposizioni ad essi applicabili, a concedere mutui ai proprietari che abbiano ottenuto la concessione di sussidi a termini dell'articolo 2 della presente legge.

ART. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge, prelevando i fondi di cui all'articolo 1 dal previsto maggior reddito dell'imposta sul consumo dei tabacchi.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.